



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 37

Roma, 18 dicembre 2019

22.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA N° 3 affissa all'Albo il 2 ottobre 2019 – ATLETA Gabriele DI MARTINO/ASD ROMA 12

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

in relazione al ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dal Gabriele Di Martino nei confronti dell'ASD ROMA 12 per la riforma della delibera della Commissione Tesseramenti Atleti n. 3 affissa all'Albo il 2 ottobre 2019 convocava le parti per la discussione all'udienza del 20 Novembre 2019 nella quale per l'acquisizione di documenti, si disponeva il rinvio al 18 Dicembre 2019.

A tale udienza per la parte ricorrente era presente l'Avv. Raffaello Agea e per la parte resistente era presente L'Avv. Segnalini.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, l'atleta Di Martino proponeva impugnazione alla delibera della Commissione Tesseramento Atleti presso la Fipav n. 3 del 02/10/2019, affissa all'Albo in pari data, con la quale veniva accolta la richiesta di scioglimento del vincolo, quantificando l'indennizzo da porsi a carico del tesserato in euro 12.000,00. La difesa, dopo aver premesso che l'atleta Gabriele Di Martino aveva inviato al sodalizio ASD Roma 12 lettera di costituzione in mora in data 17/07/2019



con la quale chiedeva lo scioglimento del vincolo, rappresentava come aveva poi dovuto ricorrere alla CTA per la mancata risposta da parte della società.

Aveva poi dovuto presentare l'odierno ricorso poiché riteneva la decisione della Commissione "ingiusta ed illegittima" per tre motivi.

Con il primo parte ricorrente lamentava l'omesso esame da parte della CTA di specifici motivi di doglianza contenuti nel ricorso. In particolare la difesa assumeva che nella succinta motivazione la CTA non aveva preso in considerazione né riposto alla prospettata nullità e/o invalidità originaria della costituzione del vincolo. Nel ricorso di cui al presente procedimento la difesa riprospettava l'intero atto già proposto dinanzi alla CTA inserendo in tale capo la circostanza che la ASD Roma 12 non aveva mai curato la crescita sportiva dell'atleta non avendolo mai convocato per alcun allenamento e/o seduta di preparazione né avendolo mai sottoposto ad alcuna delle visite sportive previste dalla vigente normativa sportiva federale. Riferiva poi che sin dalla stagione 2013/2014 l'atleta era vincolato con la ASD Roma 12, nonostante non fosse mai stato sottoscritto il modello previsto nel Regolamento Tesseramento Atleti della FIPAV. In base a quanto rappresentato il ricorrente chiedeva di valutare la mancata sottoscrizione della modulistica nel contesto dell'intero svolgimento dei rapporti fra atleta e società che dimostravano un vizio nel consenso.

Con il secondo motivo la difesa eccepiva invece la falsa applicazione dell'art. 35 RAT e la illogicità e/o contraddittorietà manifeste del provvedimento impugnato che difettava nella motivazione. Eccepiva infatti la difesa che dopo l'affermazione che il percorso sportivo dell'atleta sarebbe stato precluso ove fosse stato costretto a giocare nel campionato di serie C nel quale milita la AS Roma 12, la CTA si sarebbe poi



contraddetta nell'affermare, ai fini della quantificazione dell'indennità, che l'atleta aveva potuto partecipare a campionati di categoria superiore in virtù di prestiti e che tale circostanza non poteva essere valutata come motivo di addebito.

Secondo il Di Martino i prestiti non erano affatto una libera scelta dell'atleta, che pur non avendo mai riconosciuto la validità del vincolo con Roma 12, al termine dell'esperienza con il Club Italia era stato per contro costretto ad aderire alle richieste economiche di quest'ultima.

Pertanto illogica sarebbe stata l'affermazione della CTA che il sodalizio di "appartenenza" avrebbe sempre riconosciuto le capacità dell'atleta laddove il sodalizio stesso non aveva invece "mai mosso un dito affinché tali capacità venissero riconosciute". Invero, a parere della difesa, la società aveva solo ricavato un vantaggio economico poiché l'atleta era sempre stato in prestito avendo giocato una sola volta per parte resistente. Rimarcava la difesa come il fatto che l'atleta fosse «di pregio e di belle speranze» (così come scritto nel provvedimento della CTA), non poteva considerarsi un merito della società vincolante.

Con un terzo motivo parte ricorrente lamentava l'errore in cui è incorsa la CTA violando e/o applicando falsamente l'art. 35 del RAT.

Argomentava la difesa come l'art. 35 del vigente RAT, al comma 4, preveda in caso di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio la corresponsione da parte dell'atleta di una somma a titolo di rimborso spese determinata in via equitativa dalla CTA.

Orbene, la CTA avrebbe errato nel determinare un indennizzo, istituito previsto solo per l'ipotesi di riscatto, mentre alla ASD Roma 12 poteva al massimo essere riconosciuto un rimborso spese.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 20 Novembre 2019 l'Avv. Agea per il Di Martino formulava due eccezioni preliminari. Con la prima rilevava come l'Avv. Segnalini non avesse alcun mandato rilasciato dalla società, non potendo intendersi tale quello contenuto in calce alla memoria della parte resistente poiché privo di autentica nella firma. Una procura era stata rilasciata al difensore ma solo per la fase dinanzi alla CTA e non anche per il procedimento dinanzi a questo giudice. Faceva inoltre rilevare la difesa come il regolamento giurisdizionale preveda la difesa tecnica nel processo sportivo. Pertanto essendo la memoria depositata inviata dalla pec della società e sottoscritta dal solo presidente della stessa, doveva ritenersi irricevibile.

Una seconda eccezione riguardava invece la non riferibilità della procura rilasciata dal legale rappresentante la società, visto che il mandato dinanzi alla CTA era privo di autentica da parte del difensore, circostanza unica che avrebbe reso certa anche la qualità del sottoscrittore.

Un'ultima eccezione riguardava la non ammissibilità della documentazione prodotta direttamente dalla società poiché il procedimento dinanzi al Tribunale era un procedimento in appello e quindi, come tale non potevano permettersi il deposito documenti nuovi. Rilevava inoltre la difesa che, mancando l'autentica di un difensore, neanche vi era certezza sulla provenienza e sottoscrizione della memoria da parte del legale rappresentante.

Nel corso dell'udienza l'Avv. Segnalini produceva procura rilasciata dal sodalizio nella persona del Presidente sig. Antonio Italiano il 15 Settembre 2019 ed autenticata dall'avvocato nella firma, con la quale si conferiva mandato per la rappresentanza nella procedura di scioglimento del vincolo, *"in ogni stato e grado"*.



Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio riteneva di rinviare il procedimento per la discussione all'udienza del 18 Dicembre 2019 invitando la parte resistente a produrre procura per il grado di giudizio e documentazione attestante la qualifica di Presidente del sig. Antonio Italiano.

Il giorno 18 dicembre 2019 era presente per parte ricorrente l'Avv. Agea e per parte resistente l'Avv. Segnalini.

Preliminarmente il Presidente dichiarava irricevibile la memoria inviata a mezzo pec dalla società ASD Roma 12 ed i documenti allegati, poiché depositati quando era trascorso ampiamente il termine stabilito dall'art. 37 n. 2 Regolamento giurisdizionale e comunque quello concesso con l'ordinanza del 21/11/2019 (giorni dieci) e comunque priva della sottoscrizione dell'avvocato. Dichiarava altresì irricevibile la prima memoria dinanzi al Tribunale, inviata sempre dal Presidente utilizzando la pec della società.

Parimenti dichiarava irricevibile la memoria ed il documento allegato, inviati dall'Avv. Agea via pec ed in replica a quella della ASD Roma 12 del 21/11/2019, per gli stessi motivi.

L'avv. Segnalini produceva procura rilasciata dal Presidente della società AS Roma 12 in data 21 Novembre 2019. L'avv. Agea si opponeva alla produzione.

All'esito di una camera di consiglio per decidere sulla legittimità della procura, veniva mostrata all'Avv. Agea la procura datata 15 Settembre 2019 con potere di rappresentanza in ogni fase e grado del giudizio, depositata dall'Avv. Segnalini.

L'Avv. Agea si rimetteva alla decisione del Tribunale che ammetteva l'Avv. Segnalini alla sola discussione orale.

L'Avv. Agea illustrava il ricorso chiedendone l'accoglimento.



L'Avv. Segnalini discuteva rilevando come l'eccezione sulla nullità del vincolo fosse da rigettare in quanto sul punto si era già documentato, dinanzi alla CTA, come il tesseramento si fosse legittimamente perfezionato anche in base a quanto comunicato nel 2015 dall'Ufficio tesseramento e facendo riferimento ad una pronuncia della CTA del 2017.

Sul mancato apporto della società alla qualificazione dell'atleta, la difesa rilevava come il Di Martino non avesse mai versato contributi in favore della società che invece aveva sempre concordato con lo stesso e con altre società progetti di sviluppo anche a mezzo prestiti, per permettergli la crescita che poi ha avuto. Concludeva quindi per la conferma della decisione della CTA e per il rigetto del ricorso, reiterando la domanda subordinata svolta in primo grado di scioglimento del vincolo per motivo non imputabile alla società, con il riconoscimento del già determinato importo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare avanzata dall'Avv. Agea relativa alla mancanza di procura da parte dell'Avv. Segnalini non può essere accolta. Per la carenza di mandato dell'Avv. Segnalini per la difesa della società ASD Roma 12, la stessa doveva intendersi già sanata alla prima udienza allorché l'Avv. Segnalini aveva depositato la procura autenticata rilasciata in data 15/09/2019 dal Presidente della società che veniva conferita per la fase di *"scioglimento del vincolo dell'atleta Gabriele Di Martino, in ogni stato e grado"*.

Tale procura risultava autenticata dall'Avv. Segnalini e pertanto deve ritenersi proveniente dal Presidente Antonio Italiano.



Precisato quanto sopra, per un mero fine conoscitivo, si evidenzia come in ogni caso la difesa tecnica prevista dal Regolamento Giurisdizionale debba iniziare sin dai primi atti del processo. Pertanto, fatta salva la possibilità per le parti di presentarsi personalmente a rendere dichiarazioni libere, la mancata sottoscrizione di memorie o l'invio di documenti da parti diverse dai difensori non consente l'utilizzazione degli stessi ai fini della decisione tanto che se ne è dichiarato lo stralcio dal fascicolo.

Per il presente ricorso, appare comunque inutile e defatigatoria l'eccezione della parte ricorrente poiché ai fini della decisione possono essere utilizzati gli elementi già presenti nel fascicolo della CTA ivi compresa, per quello che può servire ai fini della decisione fondata sui soli elementi forniti dall'Avv. Agea, la memoria già depositata da parte resistente.

Venendo all'esame dei motivi di merito, per il primo, riguardante la nullità della costituzione del vincolo, deve innanzitutto rilevarsi come per la copiosa rappresentazione di fatti anche non pertinenti per il presente processo, risulti confusa la spiegazione dello stesso laddove insieme alla lamentata circostanza della mancata sottoscrizione sin dalla stagione 2013/2014 del modulo di tesseramento da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale e poi dell'atleta, una volta maggiorenne, sia inserita una descrizione di rapporti con l'indicazione di contratti privati sottoscritti, di un procedimento definito dinanzi alla CTA nel 2017 e di molte altre circostanze che nulla hanno a che vedere con la bontà del vincolo.

E' comunque d'obbligo rilevare come nella richiesta di scioglimento del vincolo del 17/07/2019 (messa in mora del sodalizio), in nessuno dei punti viene inserita la circostanza della nullità dello stesso.



In ogni caso sul punto il Tribunale rileva come sia ormai costante la giurisprudenza della CTA e degli altri organi giurisdizionali federali, circa la presunzione di validità ed esistenza del tesseramento allorché un atleta abbia per più anni fatto parte della società vincolante. Per il Di Martino, visto il risalente primo tesseramento per la AS Roma 12, la coscienza dell'esistenza del vincolo, tanto da aver proposto nel 2017 un ricorso per lo scioglimento dello stesso, non vi è dubbio che anche in mancanza del modulo sottoscritto, il tesseramento debba considerarsi esistente e regolare.

La risposta se l'era già data l'Avv. Agea nel ricorso quando aveva affermato di conoscere la linea giurisprudenziale sul punto!

Tutti gli ulteriori elementi prospettati dalla difesa e riguardanti procedimenti giudiziali ordinari in corso o la presenza di contratti sottoscritti dalle parti, nulla hanno a che vedere con le procedure o l'esistenza di un tesseramento in particolare per una federazione sportiva dilettantistica come è la FIPAV. Anche la generica contestazione delle mancate visite mediche negli anni precedenti non può portare all'accoglimento della richiesta.

Sono chiaramente questi i motivi per cui la CTA nella propria sentenza succintamente ma correttamente ha dichiarato che su tali circostanze non era competente a decidere essendo deputato a ciò l'Ufficio tesseramento.

Pertanto l'eccezione proposta da parte ricorrente circa la mancata risposta della CTA alle doglianze proposte con il ricorso, appare destituita di fondamento.

Corretta appare anche la motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di svincolo per mancanza di crescita tecnica.

Sul punto facendo riferimento alla lettera di messa in mora contenente motivi in buona parte generici ed inammissibili, parte ricorrente chiede lo scioglimento per



totale assenza di investimenti per la crescita tecnica dell'atleta, essendo lo stesso già inserito nel progetto Club Italia o perché la ASD Roma 12 non partecipava ad un campionato di livello adatto alle prestazioni dell'atleta.

Nel rilevare la genericità della stessa lettera di messa in mora la CTA ha dichiarato di non poter accogliere l'istanza per tali motivi poiché la società vincolante svolgeva il campionato di serie C e quindi tale da permettere all'atleta la crescita tecnica che gli era dovuta.

A nulla, anche per questo punto, valgono tutti i richiami ai continui prestiti e contratti che l'atleta ha sottoscritto che, al contrario, denotano l'intento della società di far sviluppare le indubbie potenzialità fisiche dell'atleta.

Pertanto gli elementi avanzati con la richiesta di messa in mora non possono certo costituire base per la dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile all'associato non sussistendone, per quanto sopra detto, i requisiti minimi previsti nel RAT.

Per quanto riguarda infine l'eccezione sulla quantificazione dell'importo determinato dalla CTA e sull'errore che la stessa avrebbe commesso nel qualificare detto rimborso come indennizzo e non come rimborso spese, si rileva come la CTA nelle proprie sentenze utilizzi il termine indennizzo per tutte le ipotesi previste al punto 4 dell'art. 35; d'altronde nell'indicato capo di detto articolo viene disciplinato sempre lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato distinguendo solo l'ipotesi di chi è abilitato al riscatto (indennizzo) e chi no (rimborso spese).

Risulta infatti palese che la motivazione per la concessione dello scioglimento del vincolo riportata nella sentenza sia quella di giusta causa non imputabile al sodalizio e che quindi l'importo determinato sia per il rimborso spese non avendo la CTA



effettuato il calcolo ex art. 38 RAT.

Sull'entità della somma l'art. 35 RAT dispone che sia il decidente a determinarla con ricorso ad un principio equitativo. La circostanza che il regolamento parli di rimborso spese non può poi far pensare che il giudice debba necessariamente effettuare un calcolo matematico su una lista prodotta dalla società; se così fosse sarebbe inutile il richiamo al giudizio equitativo.

Sul punto questo Tribunale ritiene condivisibile l'enunciato della CTA che ha individuato il motivo di svincolo (non sussistendone altri) nella "incompatibilità ambientale" e comunque nel contemperamento degli interessi così come recita l'art. 35 punto 1:" Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo". Non essendovi stata sul punto eccezione dalla parte resistente che ha concluso per la sola conferma del ricorso, non ritiene il Tribunale di entrare nel merito della legittimità della decisione della CTA.

Sulla determinazione in via equitativa dell'importo il Tribunale ritiene che la motivazione adottata dalla CTA sia corretta per giustificare il rimborso/indennizzo in € 12.000,00. In ogni caso si ritiene che, facendo ricorso ad un criterio equitativo basato sul percorso dell'atleta svolto in costanza del vincolo con la società che ha permesso uno sviluppo tecnico del Di Martino permettendogli anche la partecipazione a progetti con altri sodalizi, così contribuendo alla crescita tecnica, l'importo determinato in € 12.000,00, sia da ritenersi equo.

Questo Tribunale non ha poi competenza per dichiarare compensato parte dell'importo indicato con somme che, probabilmente a diverso titolo, l'atleta ha



corrisposto alla società.

PQM

il Tribunale rigetta il ricorso proposto dall'atleta Di Martino Gabriele confermando lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previa corresponsione dell'importo di € 12.000,00=.

La tassa ricorsi deve intendersi incamerata.

Roma 18 Dicembre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 dicembre 2019